



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale**

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle



N. 1/2019 del registro concessioni

N. 1/2019 del repertorio

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA
OCCIDENTALE**

Via Piano dell'Ucciardone n. 4 - C. F. n. 00117040824

IL PRESIDENTE

Vista: l'istanza presentata in data **31.8.2018** dal sig. **DI LORENZO SALVATORE**;

Visto: il parere n. **39** espresso in data **30/10/2018** dal Comitato Portuale;

Vista: la legge 28 gennaio 1994 n. 84 con successive modificazioni ed integrazioni;

Visto: il D. M. n. 342 in data 28 giugno 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto: l'articolo 01, comma 2 della L. 494/93;

Vista: la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

Visto: l'articolo 36 del codice della navigazione e le disposizioni contenute nel relativo regolamento;

Vista: la nota prot. n. 25026 del 20.2.2017 con la quale l'A.d.S.P. ha chiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico del Sig. Di Lorenzo Salvatore, ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011, n. 159 e 15 novembre 2012, n. 218 e del protocollo d'intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime ed autorizzazioni stipulato in data 13 ottobre 2008 tra l'Autorità Portuale di Palermo e la predetta Prefettura;

Visto: il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti con la presente autorizzazione costituito dal Sig. Di Lorenzo Salvatore a mezzo polizza fidejussoria n. 00A0766312 emessa a Palermo in data 31.10.2018 dalla Groupama Assicurazioni;

CONCEDE

Al sig. **DI LORENZO SALVATORE**

con sede in **PALERMO** - [REDACTED]

codice fiscale n. [REDACTED]

di occupare **area coperta**

di metri quadrati: coperti **35,00**

situata nel **Comune di Palermo**

e precisamente **molo V.Veneto del porto di Palermo**

allo scopo di **utilizzare un vano nella stazione marittima provvisoria per svolgere l'attività di vendita al pubblico di giocattoli, souvenir e chincaglieria varia.**

è con l'obbligo di corrispondere a questa A.d.S.P., in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone intero provvisorio di **€ 12.012,83, di cui € 2.623,79 a titolo di canone per il periodo 1.3.2019/31.12.2019, € 3.129,68 a titolo di canone provvisorio per l'anno 2020, € 3.129,68 a titolo di canone provvisorio per l'anno 2021, ed € 3.129,68 a titolo di canone provvisorio per l'anno 2022, secondo il dettaglio più avanti specificato.**

La presente concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio avrà la durata di mesi **46** a decorrere dal **01/03/2019** terminando col **31/12/2022**, nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato a questa A.d.S.P., salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalità di registrazione fiscale.

L'Autorità di Sistema del Mare di Sicilia Occidentale avrà però sempre la facoltà di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Parimenti questa A.d.S.P. avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato a questa A.d.S.P. sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario terrà luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo di questa A.d.S.P. e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, questa A.d.S.P. avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima

occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute questa A.d.S.P. potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

È in facoltà di questa A.d.S.P. di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del codice della navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'A.d.S.P., al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso questa A.d.S.P. dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta questa A.d.S.P. da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- l'accesso al locale in concessione potrà avvenire nelle giornate di apertura della stazione marittima provvisoria, la quale sarà aperta nei giorni di presenza di navi da crociera nel molo Vittorio Veneto.
Eventuali accessi in giornate differenti dovranno essere adeguatamente motivati e richiesti con congruo anticipo.

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il concessionario è tenuto a pagare sugli immobili in concessione l'imposta locale al Comune di Palermo;

- il concessionario si impegna a comunicare all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale ogni variazione dell'assetto della ditta ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto;
- il concessionario si obbliga a consegnare a questa A.d.S.P., entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, in un supporto sia cartaceo sia informatico, il "Do.Ri" (Domanda Richiedente) relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, mediante l'utilizzo del pacchetto applicativo (Sistema Do.Ri.) contenuto nel Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.), accessibile dal sito web: www.sid.mit.gov.it;
- sono a carico del concessionario le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione da eseguire nella porzione di manufatto in concessione (con esclusione delle parti comuni) nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione concedente ed a suo insindacabile giudizio, con facoltà dell'Amm.ne in caso di inadempienza, di provvedere d'ufficio ai lavori di manutenzione rivalendosi sulla cauzione, senza formalità di sorta, ferma la responsabilità del concessionario per le maggiori spese, e salva la facoltà dell'Amm.ne di applicare l'art. 47 lett. f) del C.N.;
- il concessionario dovrà adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare pregiudizio all'uso delle aree e degli immobili limitrofi;
- il concessionario ha l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese di energia elettrica e di manutenzione del relativo impianto ricadente nell'area in concessione. Eventuali modifiche dell'impianto elettrico sono a carico del concessionario e potranno essere effettuate solo previa autorizzazione di questa A.d.S.P.;
- il concessionario dovrà provvedere a munirsi, se ed in quanto prescritto, del nulla osta e del certificato di prevenzione incendi, provvedendo, altresì, ad effettuare a propria cura e spese gli adeguamenti eventualmente richiesti in funzione dello specifico uso del compendio;
- il concessionario dovrà provvedere ad adeguare i luoghi di lavoro e le attrezzature alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché di sicurezza degli impianti, con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/08 ed al D.M. 37/08.

Ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, la presente viene rilasciata sotto condizione risolutiva e potrà quindi essere revocata qualora dalla certificazione antimafia, ex art. 84 del D.Lgs. 159/2011, dovessero emergere circostanze ostative al rilascio della presente autorizzazione.

(1) Per il periodo 1.3.2019/31.12.2019, avendo il concessionario versato un acconto di € 500,00, la rimanente somma di € 2.123,79 dovrà essere versata entro le sottototate scadenze:

- € 530,95 + interessi entro il 31.5.2019; € 530,95 + interessi entro il 31.7.2019; € 530,95 + interessi entro il 30.9.2019; € 530,94 + interessi entro il 30.11.2019.

Per gli anni 2020, 2021 e 2022 il canone annuo di € 3.129,68, aggiornato in base al tasso d'inflazione programmato, dovrà essere versato annualmente entro 20 giorni dalla richiesta dell'Ente, salvo conguaglio a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di cui all'art. 04 della legge 4.12.93 n. 494 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 400 del 5.10.93.

Avendo il concessionario parzialmente pagato il canone impostogli, come da ricevute del tesoriere di questa A.d.S.P. n.963 del 04.03.2019, si rilascia la presente licenza che egli firma avanti ai sottoscritti

